Approvato con delibera nº 18 del 27/11/2024 emanata da: Consiglio comunale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

e A/1, A/8 e A/9 e relative	0,5%	
'unità immobiliare posseduta da 41, lett. c), n. 6), della legge n. 160	SI	
sa la categoria catastale D/10)	0%	
e D (esclusa la categoria catastale	0,76%	
	0,76%	
ione principale e dai fabbricati	0,76%	
Categoria catastale: - D/1 Opifici - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)		1,06%
Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Limitatamente ad un solo immobile.		0,46%
	Cunità immobiliare posseduta da 11, lett. c), n. 6), della legge n. 160 da la categoria catastale D/10) D (esclusa la categoria catastale D/10) Categoria catastale: D/1 Opifici D/5 Istituto di credito, cambio e a lucro) Abitazione locata o in comodato Tipo contratto: Comodato d'uso Condizioni locatario/comodatario grado (ipotesi diverse da quella di lett. c), della legge n. 160 del 2015	Cunità immobiliare posseduta da 11, lett. c), n. 6), della legge n. 160 Sa la categoria catastale D/10) D (esclusa la categoria catastale 0,76% Esenti ai sensi dell'art. 1, 758, della legge 27 dicem n. 160 0,76% Categoria catastale: - D/1 Opifici - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 13/1/2025 alle 12:06:37